

DISCIPLINARE DI GARA

PROGETTO SCINTILLE – REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA (PFTE), DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI NATURA GEOLOGICA E DI ARCHEOLOGIA PRELIMINARE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) PER L'INTERVENTO DI: “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO BASEVI E DELLO SPAZIO DI ACCESSO” NEL RIONE DI SAN GIACOMO – PROCEDURA APERTA ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER APPALTI CON SOGLIE SUPERIORI A QUELLE DISPOSTE DALL'ART. 14 COMMA 1 LETT. C, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023

PREMESSE

Con determinazione a contrarre numero 2169/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare nell'ambito del Progetto Scintille, la Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica (PFTE), delle prestazioni specialistiche di natura geologica e di archeologia preliminare e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) per l'intervento di: “Riqualificazione del Giardino Basevi e dello spazio di accesso” nel Rione di San Giacomo.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD della Regione Friuli Venezia Giulia accessibile all'indirizzo www.eappalti.regione.fvg.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Trieste, codice NUTS ITH44

CUP F92B24000500002 CIG BD01EB0861

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Codice è l'architetto Maurizio Suc, Servizio Pianificazione Territoriale del comune di Trieste - mail maurizio.suc@comune.trieste.it – PEC comune.trieste@certgov.fvg.it.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVIGGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.comune.trieste.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione

Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni); <https://www.anticorruzione.it/en/-/piattaforma-contratti-pubblici>

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) documentazione tecnica comprendente:

- PIRU;
- DOCFAP;
- DIP;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://bandieconcorsi.comune.trieste.it/> e sulla PAD <https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html>

- b) bando di gara;
- c) disciplinare di gara;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) schema di contratto;
- g) Il patto di integrità;

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso l'apposita Area Messaggi della RdO di qualifica attraverso la Piattaforma eappalti.regione.fvg.it oppure all'indirizzo PEC comune.trieste@certgov.fvg.it e/o all'indirizzo PEO riccardo.vatta@comune.trieste.it.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD eappalti.regione.fvg.it all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD eappalti.regione.fvg.it.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, e di consorzi stabili professionali, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al

consorzio si intende validamente resa a tutti i consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di un servizio di progettazione.

L'appalto ha per oggetto le prestazioni indicate nella sottostante Tabella 1

Tabella 1

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica (PFTE) e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	71241000-9 Studi di fattibilità	Euro 159.270,26
Importo a base di gara		Euro 159.270,26
Opzione 1 Prestazione specialistica geologica integrativa	71410000-5 Servizi di urbanistica	Euro 9.474,95
Opzione 2 Progettazione esecutiva e PSC	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	Euro 75.932,82
Importo totale dell'appalto		Euro 244.678,03

L'importo a base di gara è pari a Euro 159.270,26. - oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 15 bis del Codice si precisa che:

- l'importo non soggetto a ribasso è pari a Euro 103.525,67 oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali
- l'importo soggetto a ribasso è pari a Euro 55.744,59 oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "*Determinazione dei parametri per la progettazione*" che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come risultante dallo schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente disciplinare, ivi inclusa la quantificazione delle spese.

Nel corrispettivo del servizio è compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a Euro 0,00 (Euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad Euro 0,00 (Euro zero/00).

L'appalto è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria d'opera EDILIZIA codice E.20.

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi suddivisi tra compensi e spese ed oneri accessori è allegato al presente disciplinare.

Le modalità di corresponsione del compenso sono disciplinate dello schema di Contratto.

3.1. DURATA

Si rimanda all'art. 8 dello schema di contratto.

3.2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T. (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T., le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui alle lettere g) e h), che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in

sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari, RTI, GEIE di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), e), f) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutti i partecipanti al consorzio, RTI, Rete, o GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui al paragrafo 4 lettere g) e h), i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità del Comune di Trieste, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 554 del 23 novembre 2015, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, accedendo al FVOE.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti **nella Parte V dell'allegato II.12** del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) *(Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI): Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice.*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) *(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.*

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro (suddiviso per prestazioni)

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto di appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

d) I requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

e) Iscrizione al relativo albo professionale

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Per l'archeologo che redige la relazione archeologica preliminare

f) Iscrizione all'elenco nazionale degli archeologi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, n. 244 (Regolamento concernente la definizione dei profili professionali e dei requisiti dei professionisti esperti in beni culturali), in possesso del profilo di archeologo di I fascia.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione al suddetto elenco ministeriale.

Per l'agronomo che redige gli approfondimenti agronomici (figura opzionale e condizionata)

g) Iscrizione all'albo professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Sezione A).

Il possesso e l'indicazione di tale requisito sono condizionati e facoltativi:

sono richiesti esclusivamente qualora l'operatore economico intenda sviluppare gli specifici approfondimenti agronomici previsti nei sub-criteri 2.1 e 2.2 della proposta metodologica (offerta tecnica) ai fini dell'ottenimento del relativo punteggio. In caso di mancata indicazione del professionista, l'offerta rimarrà valida ai fini della partecipazione e non si darà luogo a esclusione o soccorso istruttorio.

Qualora l'operatore economico intenda avvalersi di tale figura per ottenere il punteggio tecnico, il concorrente indica nella domanda di partecipazione il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure:

1) Progettista/i dei servizi di architettura e paesaggio (Progettista Capogruppo/Incaricato)

2) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

3) Geologo

4) Archeologo

5) Agronomo (La figura è richiesta esclusivamente qualora l'operatore economico intenda sviluppare gli approfondimenti agronomici previsti nei sub-criteri 2.1 e 2.2 della proposta

metodologica; in tal caso, i relativi elaborati dovranno essere sottoscritti da un agronomo appositamente nominato. Laddove il concorrente sviluppi tali approfondimenti senza l'apporto e la firma del suddetto professionista, o non intenda sviluppare detti elaborati, l'offerta sarà considerata valida a tutti gli effetti della partecipazione; in tali casi, alla proposta metodologica sarà attribuito un punteggio pari a zero (0 punti) con riferimento ai sub-criteri 2.1 e 2.2).

Ai sensi dell'Allegato II.12, Parte V del Codice, i tecnici responsabili delle singole prestazioni specialistiche identificate ai punti precedenti dovranno, in funzione della prestazione da rendere, essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa, oppure, per le attività che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali. I tecnici dovranno essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Il gruppo di lavoro deve garantire la presenza di tutte le figure professionali e delle specializzazioni richieste nel presente Bando. E ammessa la coincidenza di più ruoli e prestazioni in capo al medesimo soggetto, a condizione che quest'ultimo sia in possesso di tutti i requisiti, dei titoli di studio e delle abilitazioni di legge previsti per ciascuna funzione affidata.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro l'operatore economico è tenuto a precisare nella domanda di partecipazione il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo e la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo, instaurato o formalmente impegnato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti;

socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA; ausiliario.

Il gruppo di lavoro indicato in sede di gara deve essere mantenuto a disposizione per l'intera durata del servizio. Non è ammessa alcuna variazione nella composizione del team di progettazione proposto, fatti salvi i casi di forza maggiore o sopravvenuta impossibilità oggettiva previsti dalla legge e dal contratto. Qualsiasi sostituzione deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla Stazione appaltante, previa tempestiva richiesta motivata dell'affidatario. I subentranti devono possedere requisiti di idoneità, titoli di studio, qualifiche professionali ed esperienza sul campo analoghi o superiori rispetto ai professionisti sostituiti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 40 c.1-bis dell'All. II.12 del Codice

Aver prodotto un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando (2021 – 2022 – 2023 – 2024 - 2025) almeno pari al 50 % valore stimato dell'appalto e quindi almeno pari ad Euro 122.339,02;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali - bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante - copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione idonea di seguito indicata:

- Attestazione del Professionista Abilitato: dichiarazione che certifica l'entità del fatturato maturato nel periodo di riferimento. Forma: dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) sottoscritta con firma digitale dal commercialista o dal revisore contabile, con indicazione degli estremi di iscrizione al relativo Albo professionale.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, servizi di ingegneria e architettura, a favore di soggetti pubblici o privati analoghi a quelli in affidamento. Per servizi analoghi si intende l'avvenuta esecuzione di servizi di progettazione di almeno un'opera per ciascuna delle categorie, destinazioni funzionali e relativi ID delle opere di seguito indicati, non necessariamente compresenti nello stesso intervento, con un grado di complessità almeno pari a quello previsto e riportato:

Edilizia E.20 Edifici e manufatti esistenti Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti– grado di complessità 0,95

Edilizia E.19 Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite - Arredamenti con elementi singolari, parchi urbani, parchi ludici attrezzati, giardini e piazze storiche, opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane - grado di complessità 1,20

Impianti IA. 03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota– Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice - grado di complessità 1,15

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Nota per i raggruppamenti e consorzi: Nel caso in cui l'attività per la quale è richiesta la certificazione sia stata eseguita nell'ambito di un raggruppamento temporaneo o di un Consorzio da un'impresa in qualità di mandante o esecutrice, nel caso di fatturazione da parte della sola Capogruppo o del solo Consorzio: è obbligatorio integrare la documentazione sopra indicata con le fatture emesse dalla mandante o dalla consorziata a favore della Capogruppo o del Consorzio per le prestazioni eseguite.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

- i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del Codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di

- lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- iv. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- v. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto;
- vi. il DOCFAP di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1.7 al Codice.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato art. 66 comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato **II.12, parte V**, di cui al paragrafo 6.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascuna impresa del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna impresa dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera c) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera e) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera f) relativo all'iscrizione all'elenco nazionale degli archeologi (profilo di I fascia), di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, n. 244, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione archeologica preliminare necessaria all'avvio della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

(Figura opzionale e condizionata) Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera g) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della redazione degli approfondimenti agronomici.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA.

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al paragrafo 6.1 lettera a) devono essere posseduti:

- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera e) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera f) relativo all'iscrizione all'elenco nazionale degli archeologi (profilo di I fascia), di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, n. 244, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione archeologica / della verifica preventiva dell'interesse archeologico.

(Figura opzionale e condizionata) Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera g) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della redazione degli approfondimenti agronomici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (*cd. avvalimento professionale*), il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'ausiliario, non dimostri, allegando a supporto idonea documentazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti di cui all'articolo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliario sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15,

del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera si consideri quanto segue: in caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.1 lett. f), e) g) (*cd. subappalto necessario*). In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini dell'articolo 92, comma 1, del Codice, si precisa che per la presentazione dell'offerta non è richiesto sopralluogo obbligatorio sui luoghi di intervento. Il sopralluogo è meramente facoltativo. Ai fini della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico potrà prendere visione dei luoghi oggetto di intervento autonomamente.

Non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi. Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'Operatore Economico.

Anche in caso di mancata visita dei luoghi da parte dell'Operatore Economico, tutte le circostanze locali si presumono perfettamente note e accettate dall'Operatore Economico, escludendo qualsiasi successiva contestazione o richiesta di indennizzo in sede di esecuzione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **per un importo pari a Euro 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante

soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD portale eAppalti FVG. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 29 ottobre 2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione

dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC qualora non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico allega la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione per i soggetti associati.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di domanda allegato sub Modello_A (Domanda di partecipazione) e sub modello Modello_A1 (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del D.lgs n. 36/2023). In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) le dichiarazioni potranno essere rese sul modello allegato sub. Mod.A2.

E' possibile presentare le anzidette dichiarazioni da parte del legale rappresentante dell'operatore economico anche in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D.lgs. 36/2023 a condizione che vengano indicati espressamente i nominativi dei soggetti per i quali la dichiarazione viene resa come da sub modello Modello_A1_cumulativo.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.

- dal professionista che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- 1.1.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore

economico che riveste la funzione di organo comune;

1.1.1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

1.1.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98 comma 6 lett. e) per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - a.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - a.1.c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici

aggregati in rete.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione.

Per il criterio di valutazione 1 “Capacità Tecnica” descritto al successivo paragrafo 18.1

Una **unica Relazione illustrativa complessiva**, volta a dimostrare le capacità di realizzazione del servizio oggetto di gara, attraverso la descrizione di progetti e servizi di progettazione significativi svolti per le due categorie (Edilizia, Impianti) negli **ultimi 10 anni**. Il concorrente è libero di presentare da un minimo di 1 a un massimo di 2 progetti significativi per coprire i due sub-criteri oggetto di valutazione.

Sotto pena di non valutazione delle pagine eccedenti, la Relazione dovrà rispettare tassativamente i seguenti limiti dimensionali massimi complessivi e composta da:

- Relazione descrittiva: Massimo 4 (quattro) facciate totali in formato A4, redatte utilizzando il carattere Times New Roman 12 pt con interlinea singola.

All'interno del testo dovranno essere indicati i dati formali dei servizi (oggetto, committente, ID d'opera, importi, date, quote RTP) e l'illustrazione delle soluzioni tecniche adottate.

- Elaborati grafici: Massimo 2 (due) tavole totali complessive (in formato massimo A3, stampate/visualizzate solo fronte), inserite in allegato alla relazione, a copertura delle macro-aree valutate. Ciascuna tavola A3 deve contenere un unico layout leggibile, senza stratificazioni di più tavole ridotte nello stesso foglio.

- Elaborato fotografico: Massimo 1 (un) foglio totale complessivo (in formato massimo A3, stampato/visualizzato solo fronte), anche composto da più immagini, inserito in allegato alla relazione.

Per il criterio di valutazione 2 “Metodologia della Progettazione” descritto al successivo paragrafo 18.1

Una **unica Relazione descrittiva** sulla metodologia di progettazione. L'elaborato deve descrivere in modo chiaro e operativo le attività, gli approfondimenti specialistici e le modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante per lo sviluppo del PFTE. Tutte le proposte formulate costituiranno formale impegno contrattuale; la mancata produzione degli elaborati offerti in questa sede sarà considerata a tutti gli effetti inadempimento contrattuale.

Non saranno ammesse descrizioni generiche o mere riproduzioni degli atti di gara.

Limiti dimensionali e formali (sotto pena di non valutazione delle pagine eccedenti):

- Estensione: Massimo 1 (una) facciata per ciascun studio/elaborato oggetto del sub-criterio d'offerta selezionato, in formato A4.
- Formattazione: Carattere Times New Roman 12 pt con interlinea singola.

Per il criterio di valutazione 3 “Gruppo di Progettazione” descritto al successivo paragrafo 18.1

- Organigramma e requisiti dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro: Un grafico o tabella riepilogativa della struttura del team. Per ciascun componente devono essere indicati: nome, cognome, ruolo specifico nel gruppo, titolo di studio, Albo professionale e anno di iscrizione. Estensione massima: 2 (due) facciate in formato A4.

- Curriculum Vitae dei Professionisti: Un curriculum vitae sintetico (formato europeo o similare) per ciascun membro indicato nell'organigramma, contenente esclusivamente le esperienze professionali strettamente correlate all'oggetto dell'affidamento, con espresso divieto di inserire dati personali eccedenti (residenza, codici fiscali, numeri di telefono o foto). Estensione: Massimo 1 (una) facciata per ciascun componente in formato A4.

Limiti dimensionali e formali (sotto pena di non valutazione delle pagine eccedenti):

- Formattazione: Tutti i documenti del Criterio n. 3 devono essere redatti in carattere Times New Roman 12 pt con interlinea singola.

L'organigramma e ogni singolo curriculum devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da tutti i componenti in caso di RTP costituendo). I singoli curricula devono essere controfirmati digitalmente anche dal professionista titolare del profilo.

Per il criterio di valutazione 4 “Strumenti utilizzati per la predisposizione del progetto” descritto al successivo paragrafo 18.1

- Una Relazione descrittiva sugli strumenti e sui software di progettazione: Un documento contenente l'elenco dettagliato e i nomi commerciali (brand) dei programmi applicativi che il gruppo di lavoro utilizzerà durante la redazione del PFTE.

Limiti dimensionali e formali (sotto pena di non valutazione delle pagine eccedenti):

- Estensione: Massimo 1 (una) facciata in formato A4.

- Formattazione: Il documento deve essere redatto in carattere Times New Roman 12 pt con interlinea singola.

Per il criterio di valutazione 5 “Certificazioni di qualità” descritto al successivo paragrafo 18.1

Certificati in corso di validità rilasciati da organismi accreditati.

Nota: Il punteggio viene assegnato per intero se almeno un componente del raggruppamento (mandataria o mandante) possiede il certificato.

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

NOTA BENE - L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto

altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

La busta “C- Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica che è costituita dal relativo modello e deve indicare i seguenti elementi espressi in cifre e in lettere.

a) il ribasso percentuale globale unico e incondizionato sul 35 % dell'importo a base di gara di Euro 159.270,26 e quindi su un importo di Euro 55.744,59.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e la percentuale indicata in lettere, prevale l'importo indicato in lettere.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 non viene richiesta l'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati di seguito con la relativa ripartizione dei punteggi.

La natura dei punteggi è così differenziata:

- **Punteggio Discrezionale (D):** Previsto per il Criterio 1 (Capacità tecnica), il Criterio 2 (Metodologia) e per il Criterio 3 (Gruppo di progettazione). E' attribuito dalla Commissione giudicatrice mediante l'assegnazione di un coefficiente qualitativo (da 0 a 1) basato sulla griglia di valutazione.

- **Punteggio Tabellare (T):** Previsto per i Criteri 4 e 5. Sono punteggi fissi e predefiniti, attribuiti in modo automatico e matematico sulla base della presenza/assenza o del possesso dei requisiti oggettivi richiesti, senza alcun margine di discrezionalità da parte della Commissione.

Criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criteri e sub-criteri

1) -Capacità Tecnica Progettazione di PFTE Valutazione della professionalità e adeguatezza di servizi di progettazioni analoghi (PFTE o livelli successivi)

Professionalità e adeguatezza

Valutazione della **professionalità e adeguatezza** desunta da un numero massimo di un (1) servizio per ciascun dei sub-criteri sotto indicati (i servizi presentati non devono necessariamente riferirsi allo stesso intervento), relativo a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dall'Allegato II.12, Parte V, al D.Lgs. 36/2023 e dalla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, richiamato dall'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, e svolti negli **ultimi 10 anni** dall'operatore.

Nel caso di servizi eseguiti in raggruppamento (RTP), ai fini del punteggio, sarà considerata la sola quota parte effettivamente realizzata dall'operatore.

1. 1. Professionalità e adeguatezza per la categoria EDILIZIA

L'operatore economico dovrà aver redatto negli ultimi 10 anni un progetto di realizzazione, riqualificazione o recupero di spazi verdi pubblici attraversati da percorsi pedonali di connessione urbana, con particolare attenzione all'accessibilità, alla sicurezza dei collegamenti pedonali e degli attraversamenti stradali, e alla dotazione di arredo urbano e attrezzature ludico-sportive finalizzate ad aumentare la fruizione degli spazi. Verrà valutata maggiore affinità del progetto proposto in relazione alle caratteristiche e finalità previste nell'intervento da progettare, anche con riferimento al contenimento dei fenomeni di dilavamento ed erosione superficiale, come delineato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). **Punteggio Discrezionale (D) MAX 16 PUNTI**

Saranno valutati positivamente i progetti che dimostrano le seguenti soluzioni:

- Verde e risparmio idrico: soluzioni orientate alla resilienza climatica, alla scelta di specie vegetali adeguate e a sistemi di gestione idrica ottimizzati per il contenimento dei costi manutentivi.
- Aree giochi, sport e socializzazione: configurazione spaziale delle aree destinate alla collettività e allo sport, inclusività dei percorsi e delle attrezzature, e adeguatezza dei materiali rispetto a criteri di durabilità e resistenza al vandalismo.
- Accessibilità e pavimentazioni: soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche, fruibilità universale degli spazi, selezione tipologica di pavimentazioni drenanti e sistemi di orientamento o segnaletica per l'utenza.
- Percorsi e connessioni sicure: proposte per l'integrazione e la continuità del giardino con il sistema della mobilità pedonale e del trasporto pubblico limitrofo, nonché soluzioni per il rallentamento del traffico e la sicurezza dei flussi.

1. 2. Professionalità e adeguatezza per la categoria IMPIANTI

L'operatore economico dovrà aver redatto negli ultimi 10 anni un progetto di impianto di pubblica illuminazione e/o di impianto di videosorveglianza a servizio di spazi pubblici, aree verdi o infrastrutture pedonali, finalizzato ad aumentare la sicurezza reale e percepita dei fruitori. Verrà valutata maggiore affinità del progetto proposto in relazione alle caratteristiche e finalità previste nell'intervento da progettare, come delineato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). **Punteggio Discrezionale (D) MAX 10 PUNTI**

Saranno valutati positivamente i progetti che dimostrano le seguenti soluzioni:

- Sicurezza degli utenti: approccio integrato alla sicurezza urbana attraverso lo studio dell'illuminazione diffusa (riduzione delle zone d'ombra) e la predisposizione di sistemi di videosorveglianza o colonnine di soccorso.
- Efficienza energetica e gestione "Smart": soluzioni tecnologiche mirate al contenimento dei consumi energetici, sistemi di regolazione del flusso luminoso e predisposizione per la telegestione o infrastrutture multifunzionali.

2) Metodologia della progettazione Tutte le attività relative alla metodologia progettuale indicate nell'offerta dovranno essere obbligatoriamente svolte dall'operatore economico e puntualmente documentate. L'attività di verifica del progetto accerterà il reale e completo

svolgimento di tali prestazioni.

Organizzazione metodologica

La valutazione premierà la qualità, la completezza e l'efficacia della metodologia proposta per lo svolgimento delle attività progettuali. La metodologia deve essere esplicitamente calata e contestualizzata rispetto alle specificità dell'intervento oggetto dell'appalto, dimostrando una reale comprensione degli obiettivi progettuali della Stazione Appaltante.

Il punteggio massimo di ciascun sub-criterio sarà riconosciuto esclusivamente in presenza di proposte metodologiche sviluppate con adeguato livello di dettaglio. Saranno premiate le proposte che descrivono in modo chiaro e concreto le fasi di lavoro, le norme tecniche di riferimento, le indagini preliminari previste e la strumentazione/software utilizzati per lo sviluppo di ciascuno studio. La mera dichiarazione di intenti o la produzione di elaborati standard non comporterà l'attribuzione del punteggio massimo.

Si precisa che gli studi e gli elaborati specialistici offerti costituiranno elementi ulteriori e integrativi rispetto alle prestazioni minime richieste per la redazione del PFTE base. Pertanto, qualora presentati in sede di offerta metodologica, tali elaborati diventeranno a tutti gli effetti un formale impegno contrattuale in capo all'aggiudicatario. Lo sviluppo e la conformità di tali documenti saranno tassativamente oggetto di controllo in sede di verifica della progettazione.

2.1. Valutazione della proposta qualora l'operatore si impegni a sviluppare tutti i seguenti studi/elaborati ulteriori:

- a) Elaborazione del Quadro di coerenza tra obiettivi del PIRU, del DIP e del DOCFAP e soluzioni progettuali del PFTE;
- b) Studio dell'accessibilità universale e dell'inclusione degli spazi (con verifica dei percorsi pedonali esistenti, vialetti e scale, della fruibilità delle aree gioco e per l'attività fisica, e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), esteso alla sicurezza e continuità dell'accesso al giardino dall'esterno, con particolare riferimento alla ridefinizione dell'incrocio tra le vie San Giacomo in Monte, P. Veronese e L. Frausin ai fini della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, integrato dall'Elaborazione dell'Abaco dei componenti di arredo urbano e delle attrezzature ludico-sportive (inclusi i giochi quali il ping pong) con relative schede tecniche;
- c) Elaborazione della Relazione agronomica e idrico-gestionale del verde, comprensiva di censimento botanico, analisi di stabilità delle alberature esistenti, criteri di conservazione delle alberature, incremento della biodiversità ed eventuali compensazioni, definizione del piano di gestione e manutenzione pluriennale del patrimonio verde e delle opere di arredo, nonché dello studio delle soluzioni per il contenimento del dilavamento e dell'erosione superficiale lungo vialetti e scale e per la gestione delle acque meteoriche;
- d) Studio illuminotecnico e della videosorveglianza degli spazi pubblici e dei percorsi pedonali.

Punteggio Discrezionale (D) MAX 40 PUNTI

2.2. Valutazione della proposta qualora l'operatore si impegni a sviluppare tutti i seguenti studi/elaborati ulteriori:

- a) Elaborazione del Quadro di coerenza tra obiettivi del PIRU, del DIP e del DOCFAP e soluzioni progettuali del PFTE;
- b) Studio dell'accessibilità universale e dell'inclusione degli spazi (con verifica dei percorsi pedonali esistenti, vialetti e scale, della fruibilità delle aree gioco e per l'attività fisica, e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), esteso alla sicurezza e continuità dell'accesso al giardino dall'esterno, con particolare riferimento alla ridefinizione dell'incrocio tra le vie San Giacomo in Monte, P. Veronese e L. Frausin ai fini della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, integrato dall'Elaborazione dell'Abaco dei componenti di arredo urbano e delle attrezzature ludico-sportive (inclusi i giochi quali il ping pong) con relative schede tecniche;

c) Elaborazione della Relazione agronomica e idrico-gestionale del verde, comprensiva di censimento botanico, analisi di stabilità delle alberature esistenti, criteri di conservazione delle alberature, incremento della biodiversità ed eventuali compensazioni, definizione del piano di gestione e manutenzione pluriennale del patrimonio verde e delle opere di arredo, nonché dello studio delle soluzioni per il contenimento del dilavamento e dell'erosione superficiale lungo vialetti e scale e per la gestione delle acque meteoriche. **Punteggio Discrezionale (D) MAX 35 PUNTI**

2.3. Valutazione della proposta qualora l'operatore si impegni a sviluppare tutti i seguenti studi/elaborati ulteriori:

a) Elaborazione del Quadro di coerenza tra obiettivi del PIRU, del DIP e del DOCFAP e soluzioni progettuali del PFTE;

b) Studio dell'accessibilità universale e dell'inclusione degli spazi (con verifica dei percorsi pedonali esistenti, vialetti e scale, della fruibilità delle aree gioco e per l'attività fisica, e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), esteso alla sicurezza e continuità dell'accesso al giardino dall'esterno, con particolare riferimento alla ridefinizione dell'incrocio tra le vie San Giacomo in Monte, P. Veronese e L. Frausin ai fini della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, integrato dall'Elaborazione dell'Abaco dei componenti di arredo urbano e delle attrezzature ludico-sportive (inclusi i giochi quali il ping pong) con relative schede tecniche. **Punteggio Discrezionale (D) MAX 30 PUNTI**

Saranno valutati positivamente la qualità, la serietà e il dettaglio del metodo di lavoro. Nello specifico, l'attribuzione del punteggio terrà conto della presenza, assenza e grado di approfondimento dei seguenti elementi metodologici:

a) Quadro di coerenza (PIRU - DIP - DOCFAP / PFTE): modalità operative e strumenti metodologici (es. schemi, matrici o diagrammi) proposti per garantire e verificare la costante coerenza del PFTE con gli obiettivi urbanistici, i vincoli e gli indirizzi fissati dall'Amministrazione nei documenti programmatori e di gara.

b) Studio dell'accessibilità universale, connessioni e Abaco arredi: organizzazione delle attività di rilievo, simulazione e analisi dei nodi critici per la risoluzione dei conflitti pedone-veicolo. Saranno valutate le modalità metodologiche per la messa in sicurezza e la continuità dell'accesso al giardino dall'esterno, con specifico focus sull'approccio alla ridefinizione geometrica e viabilistica dell'incrocio tra le vie San Giacomo in Monte, P. Veronese e L. Frausin. Sarà altresì valutata la struttura metodologica per la redazione delle schede prestazionali dell'abaco degli arredi e delle attrezzature ludico-sportive (inclusi i tavoli da ping-pong), in relazione alla durabilità dei materiali.

c) Relazione agronomica, idrico-gestionale e biodiversità *(Valutabile solo per i concorrenti che presentano l'elaborato in conformità ai sub-criteri metodologici 2.1 e 2.2):*

Logica metodologica applicata al censimento botanico, criteri per la tutela della biodiversità e l'inserimento di specie autoctone a bassa manutenzione. Approccio al calcolo dell'invarianza idraulica e alla definizione del piano di manutenzione programmata (indicatori per il monitoraggio dei costi di gestione di sfalci e potature).

d) Studio illuminotecnico e della videosorveglianza *(Valutabile solo per i concorrenti che presentano l'elaborato in conformità al sub-criterio metodologico 2.1):* Organizzazione e criteri metodologici per l'elaborazione dei modelli illuminotecnici e per l'ottimizzazione del posizionamento dei punti luce e delle telecamere, finalizzati alla massima efficienza energetica e alla copertura delle aree sensibili.

3) Gruppo di Progettazione Composizione e qualifica dei componenti impegnati nella progettazione.

Valutazione dei curricula dei professionisti

Il punteggio sarà attribuito sulla valutazione dei curricula dei professionisti che compongono il gruppo di lavoro impegnato nella progettazione, e che si configura come impegno contrattuale per

l'elaborazione del progetto. Saranno valutati l'adeguatezza dell'articolazione del team, nonché l'esperienza maturata dai singoli componenti. Il punteggio massimo sarà riconosciuto esclusivamente in presenza di un gruppo di lavoro strutturato per specifiche competenze e composto da professionisti con curricula coerenti con l'oggetto dell'affidamento e dettagliati e approfonditi nelle esperienze.

3.1. Esperienza e specializzazione del Team: Valutazione dei curricula dei singoli specialisti negli ambiti architettonico, paesaggistico, restauro, strutturale, impiantistico, agronomico, sostenibilità ambientale con focus sulle attività già svolte in passato e sulla loro coerenza rispetto al progetto da realizzare. **Punteggio Discrezionale (D) MAX 5 PUNTI**

3.2. Profilo del Coordinatore/Capogruppo: Valutazione del curriculum del coordinatore del gruppo, con specifico riferimento alla sua esperienza passata nel coordinare e unire il lavoro dei diversi specialisti in progetti analoghi. **Punteggio Discrezionale (D) MAX 3 PUNTI**

Sarà valutata positivamente la completezza dell'organigramma e l'esperienza specifica dei professionisti del team, desunti dai documenti consegnati. L'attribuzione del punteggio terrà conto dei seguenti elementi:

3.1 Esperienza e specializzazione del Team (max 5 punti)

- Specializzazione dei singoli membri: valutazione delle singole competenze professionali dei membri del team in base alle esperienze lavorative passate correlate all'oggetto dell'affidamento.

3.2 Profilo del coordinatore/ Capogruppo (max 3 punti)

- Esperienza di coordinamento: valutazione del profilo con focus sulle attività passate di direzione e integrazione di team multidisciplinari correlate all'oggetto dell'affidamento.

4) Strumenti utilizzati per la predisposizione del progetto - Indicazione degli strumenti e delle procedure utilizzate dal Gruppo di lavoro

Strumenti utilizzati

Tipo di strumentazione e programmi che verranno utilizzati durante la redazione del progetto.

4.1. Oltre ai normali programmi di CAD verranno utilizzati anche: software per l'analisi ambientale e microclimatica, software per il rendering, software per il photo editing. **Punteggio Tabellare (T) MAX 3 PUNTI**

4.2. Oltre ai normali programmi di CAD verranno utilizzati anche: software per il rendering, software per il photo editing. **Punteggio Tabellare (T) MAX 2 PUNTI**

4.3. Oltre ai normali programmi di CAD verranno utilizzati anche: software per il rendering. **Punteggio Tabellare (T) MAX 1 PUNTI**

5) Certificazioni di qualità aziendali

Saranno valutate le certificazioni e qualificazioni specialistiche possedute dall'Operatore economico ovvero, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, da uno o più componenti del Raggruppamento, finalizzate a garantire un più elevato livello di controllo, gestione, qualità, sostenibilità e affidabilità del processo informativo.

Le certificazioni delle figure professionali dovranno essere possedute da professionisti presenti nell'organico dell'Operatore economico oppure, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, presenti nell'organico di uno o di più componenti del Raggruppamento.

Tutte le certificazioni e qualificazioni dovranno risultare in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Attribuzione dei punteggi

Certificazione/Qualificazione	Punti T
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (sistemi di gestione per la qualità)	1
Certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022	1
Certificazione SA8000:2014 (responsabilità sociale)	1
Totale Criterio (in caso di possesso pieno di tutte le certificazioni)	3

Il punteggio viene assegnato per intero se almeno un componente del raggruppamento (mandataria o mandante) possiede il certificato.

Il punteggio sarà attribuito in ragione del possesso delle predette certificazioni e qualificazioni, senza attribuzione di punteggi ulteriori per il possesso plurimo della medesima certificazione da parte di più soggetti appartenenti al medesimo Operatore Economico ovvero al medesimo Raggruppamento.

Si specifica che le certificazioni dovranno essere rilasciate da organismi accreditati, ove previsto dalla normativa o dallo specifico schema di certificazione, ovvero risultare da registri/elenchi ufficiali o equipollenti chiaramente verificabili.

Per garantire la parità di trattamento e l'efficacia dei lavori della Commissione, i limiti dimensionali e grafici sotto indicati si applicano esclusivamente ai documenti redatti direttamente dal concorrente per la presente gara (sono escluse dal computo le certificazioni ufficiali o gli attestati rilasciati da enti terzi):

Limiti dimensionali: Gli elaborati non devono superare il numero massimo di pagine indicato per ciascun criterio. Le facciate eccedenti non saranno oggetto di esame né di valutazione da parte della Commissione.

Formattazione grafica: E' richiesto l'uso di un carattere con dimensione minima di 12 punti (Times New Roman) e interlinea singola. Mappe, tabelle, grafici o schemi esplicativi sono ammessi, purché leggibili e conteggiati nel limite massimo di pagine autorizzato.

Qualità della sintesi (Criteri 1, 2 e 3): Nella valutazione discrezionale, la Commissione premierà l'efficacia comunicativa, la chiarezza espositiva e l'effettiva adeguatezza e pertinenza dei contenuti rispetto alle reali esigenze dell'appalto.

Saranno penalizzati i testi generici, le descrizioni ridondanti, i contenuti standard precompilati o la presentazione di curricula non mirati sulle specificità dell'affidamento.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario.

Il valore dei coefficienti sarà il seguente:

Valutazione	Coefficiente	Descrizione
<i>Eccellente</i>	1,00	La proposta presenta un altissimo pregio tecnico e soluzioni innovative, oppure i curricula dei professionisti evidenziano un'esperienza passata eccezionale, profondamente coerente con l'oggetto dell'appalto; l'elemento offre una perfetta e dettagliata rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante.
<i>Ottima</i>	0,90	La proposta è sviluppata in modo approfondito con ottimi spunti tecnici, oppure i curricula mostrano un livello di esperienza elevato e un'ottima coerenza complessiva con le prestazioni da svolgere.
<i>Buono</i>	0,80	La proposta presenta aspetti positivi evidenti e soluzioni valide, oppure i curricula dimostrano una buona e soddisfacente esperienza nei settori di riferimento, in linea con le necessità dell'incarico.
<i>Discreto</i>	0,70	La proposta è compiuta e possiede un livello di approfondimento soddisfacente, oppure i curricula risultano idonei e dotati di un livello di esperienza normale e accettabile.
<i>Sufficiente</i>	0,60	La proposta risponde ai requisiti minimi richiesti ma risulta ordinaria e priva di elementi migliorativi, oppure il gruppo di lavoro presenta profili minimamente idonei ma privi di specifiche esperienze di rilievo.
<i>Scarso</i>	0,4	La proposta è modesta, generica o parzialmente lacunosa, oppure i curricula offrono un livello limitato di dettaglio e di esperienza pertinente rispetto alla complessità dell'opera.
<i>Molto Scarso</i>	0,2	Proposta gravemente incompleta, generica o non riferibile all'oggetto dell'affidamento. La proposta o l'assetto dei curricula risultano gravemente insufficienti, inadeguati o lacunosi rispetto agli obiettivi dell'affidamento.
<i>Non valutabile / Assente</i>	0	Elemento non trattato, documentazione non prodotta (curricula o relazione non pervenuti) o del tutto irrilevante.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per ciascun concorrente, separatamente per il Criterio 1, per il Criterio 2 e per il Criterio 3. Il valore risultante da questo passaggio intermedio non sarà oggetto di alcun arrotondamento o troncamento preventivo, mantenendo l'intero sviluppo dei decimali generati dal calcolo.

Il coefficiente medio non arrotondato di ciascun concorrente verrà moltiplicato per il rispettivo

punteggio massimo stabilito nel bando per quel criterio (PD1 = 26 punti per il Criterio 1; PD2= 40 punti per il Criterio 2; PD3= 8 punti per il Criterio 3).

L'arrotondamento alla terza cifra decimale verrà eseguito una sola volta in tutta la gara esclusivamente sul punteggio finale complessivo derivante dalla somma dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. L'arrotondamento avverrà per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5, e per difetto nel caso contrario. Tutti i calcoli e i passaggi intermedi parziali saranno sviluppati e conservati a decimali aperti.

Per i criteri valutativi di natura tabellare, il punteggio è attribuito in modo automatico secondo la logica della presenza o assenza dell'elemento richiesto o del posizionamento negli scaglioni prestabiliti. La Commissione verifica il possesso dei requisiti per ciascun sotto-criterio:

- Se l'elemento richiesto è presente, conforme e documentato: viene assegnato l'intero punteggio previsto per il sub-criterio o scaglione.
- Se l'elemento è assente o non conforme: il punteggio assegnato è pari a zero.

Nota: I punteggi tabellari automatici non sono in nessun caso soggetti a valutazione discrezionale da parte della Commissione.

La valutazione finale delle offerte tecniche avverrà secondo le seguenti tre fasi consecutive:

Fase 1 – Calcolo del punteggio tecnico complessivo (Pi)

La Commissione giudicatrice calcola il punteggio tecnico complessivo di ciascun concorrente applicando la formula generale descritta al paragrafo 18.4, sommando:

- I punteggi ottenuti dal Criterio 1, dal Criterio 2 e dal Criterio 3 (risultanti dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari moltiplicata per i relativi pesi massimi);
- I punteggi automatici derivanti dai Criteri Tabellari (Criterio 4 e Criterio 5).

In questa fase, tutti i calcoli e le medie matematiche saranno sviluppati mantenendo l'intero sviluppo dei decimali generati, senza alcuna forma di troncamento o arrotondamento preventivo.

Fase 2 – Applicazione della Soglia di Sbarramento

Sulla base del punteggio tecnico complessivo (Pi) a decimali aperti ottenuto nella fase precedente, la Commissione verifica il superamento della soglia minima di sbarramento, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, articolandosi nei seguenti livelli:

a) Soglia minima per singolo criterio

Sono esclusi i concorrenti che non raggiungano la sufficienza tecnica o il possesso dei requisiti minimi previsti per ciascuno dei Criteri da 1 a 3. I Criteri 4 e 5 costituiscono elementi premianti aggiuntivi e non concorrono alla verifica della soglia minima di ammissione. Si intende per "sufficienza":

- Criterio 1 (Capacità tecnica): conseguimento di un coefficiente medio pari o superiore a 0,60 (giudizio "Sufficiente") **per ciascuno dei sub-criteri.**

Pertanto, per non essere escluso il concorrente deve conseguire:

- Sub-criterio 1.1 (Max 16 punti): un punteggio parziale di almeno 9,60 punti;
- Sub-criterio 1.2 (Max 10 punti): un punteggio parziale di almeno 6,00 punti.
- Criterio 2 (Metodologia): conseguimento di un coefficiente medio minimo applicato sui singoli sub-criteri sviluppati dal concorrente, in base alle soglie differenziate di seguito specificate:
 - Per il Sub-criterio 2.1: conseguimento di un coefficiente medio pari o superiore a 0,60 (giudizio "Sufficiente"), corrispondente al raggiungimento della sufficienza tecnica per tale componente;
 - Per il Sub-criterio 2.2: conseguimento di un coefficiente medio pari o superiore a 0,70 (giudizio "Discreto"), corrispondente al livello minimo richiesto per tale approfondimento;
 - Per il Sub-criterio 2.3: conseguimento di un coefficiente medio pari o superiore a 0,80 (giudizio "Buono"), corrispondente al livello di alta specializzazione richiesto per tale componente.

Pertanto, per non essere escluso il concorrente deve conseguire per il Criterio 2 un punteggio complessivo di almeno 24,00 punti su 40,00.

- Criterio 3 (Gruppo di progettazione): conseguimento di un coefficiente medio complessivo, pari o superiore a 0,60 (giudizio "Sufficiente"), corrispondente a un punteggio totale del criterio di almeno 4,80 punti su 8,00;

Il mancato raggiungimento della soglia minima anche su uno solo dei criteri sopra indicati (da 1 a 3) determina l'esclusione immediata del concorrente, indipendentemente dal punteggio conseguito negli altri criteri.

b) Soglia minima complessiva

Sono ammessi alla fase successiva esclusivamente i concorrenti che, avendo superato i minimi per singolo criterio, conseguano altresì un punteggio tecnico complessivo — calcolato sui Criteri da 1 a 3 — pari o superiore a 44,40 punti. Il mancato raggiungimento di tale soglia determina l'inidoneità dell'offerta e l'esclusione immediata del concorrente dalla procedura, con conseguente impossibilità di procedere all'apertura dell'offerta economica.

Le soglie di cui alle lettere a) e b) operano cumulativamente: il superamento di entrambe è condizione necessaria per l'ammissione alla fase successiva, indipendentemente dal punteggio conseguito negli altri criteri.

Deroga per offerta unica: In presenza di una sola offerta ammessa alla gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di derogare al raggiungimento della soglia minima di sbarramento dei 44,40 punti, procedendo comunque all'apertura dell'offerta economica. In tale ipotesi, l'eventuale aggiudicazione resta subordinata alla positiva valutazione di congruità e convenienza dell'offerta ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Fase 3 – Attribuzione del Punteggio Tecnico Definitivo (PT) mediante Riparametrazione Generale

Alle sole offerte che avranno superato la soglia di sbarramento (o ammesse in deroga ai sensi della Fase 2) viene attribuito il punteggio tecnico definitivo (PT) attraverso un meccanismo di riparametrazione generale, volto a utilizzare l'intero range di 80 punti previsto dal bando:

- Al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo (Pi) più alto nella Fase 1 viene assegnato il punteggio massimo di **80 punti**.
- Agli altri concorrenti idonei viene attribuito un punteggio proporzionale, calcolato secondo la seguente formula:

$$PT = (Pi / P_{max}) \times 80$$

Dove:

- PT = Punteggio tecnico definitivo riparametrato attribuito al concorrente (mantenuto a decimali aperti, senza arrotondamenti);
- Pi = Punteggio tecnico complessivo ottenuto dal concorrente nella Fase 1;
- Pmax = Il punteggio tecnico complessivo più elevato registrato tra tutte le offerte idonee nella Fase 1.

Nota conclusiva sugli arrotondamenti

L'arrotondamento alla terza cifra decimale verrà eseguito **una sola volta in tutta la gara**, esclusivamente sul punteggio finale complessivo derivante dalla somma matematica dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. L'arrotondamento avverrà per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5, e per difetto nel caso contrario. Fino a quel momento, tutti i calcoli intermedi e i punteggi parziali (compresi la media dei coefficienti e il punteggio tecnico riparametrato) saranno sviluppati e conservati mantenendo l'intero sviluppo dei decimali, senza alcun troncamento preventivo.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Sarà attribuito all'elemento economico un punteggio, tramite il modello di calcolo "**non lineare**", tenendo conto delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 209/2024, correttivo del D. Lgs.

36/2023, dell'allegato I.3, art. 2 bis:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^\alpha \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

Ove

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico
- R_{med} = media ribassi offerti
- α = coefficiente pari a 0,3
- X = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica pari a 20

La formula sopra indicata verrà applicata utilizzando esclusivamente il ribasso percentuale unico indicato da ogni concorrente in sede di offerta.

NOTA BENE: Ad integrazione della previsione dell'art. 2 bis dell'Allegato I. 13, qualora la percentuale di ribasso risulti pari alla media dei ribassi verrà attribuito il punteggio calcolato secondo la formula

$$PE_i = (R_i / R_{med})^\alpha \cdot X$$

ovvero la medesima formula che viene applicata alle offerte i cui ribassi si collocano al di sotto di tale media.

In questa fase, il punteggio economico PE_i sarà sviluppato e conservato mantenendo l'intero sviluppo dei decimali, senza alcun arrotondamento o troncamento preventivo.

- **In presenza di una sola offerta valida**, non essendo possibile calcolare la media dei ribassi (R_{med}), il punteggio economico sarà attribuito proporzionalmente al ribasso offerto rispetto al limite teorico del 100%, applicando la formula lineare:

$$PE_i = (R_i / 100) \times 20$$

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutarne la convenienza e la congruità ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

- L'attribuzione del punteggio massimo ai ribassi superiori alla media non esonera la Stazione Appaltante dal sub-procedimento di verifica dell'anomalia, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Fatta salva la verifica di eventuali anomalie ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto viene aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al concorrente che consegue il punteggio complessivo più elevato, calcolato secondo la seguente formula:

$$PC = PT_i + PE_i$$

Dove:

- PC = Punteggio complessivo finale dell'operatore economico;
- PT_i = Punteggio tecnico definitivo (max 80 punti), risultante dalla riparametrazione finale di cui all'Articolo 1.5 (Fase 3);
- PE_i = Punteggio economico ottenuto dal calcolo di cui paragrafo 18.3.

Regole di chiusura del procedimento

• **Arrotondamento Finale Unico:** L'arrotondamento alla terza cifra decimale verrà eseguito **una sola volta in tutta la gara**, esclusivamente sul punteggio complessivo (PC) derivante dalla somma finale delle due componenti (offerta tecnica e offerta economica). L'arrotondamento avverrà per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5, e per difetto nel caso contrario.

Fino a quel momento, tutti i calcoli e i punteggi parziali intermedi saranno conservati a decimali aperti.

• **Aggiudicazione in presenza di offerta unica:** La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto all'oggetto del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata con provvedimento motivato entro il termine di conclusione del procedimento.

• **Valore contrattuale dell'offerta:** Tutti gli elementi qualitativi, le metodologie operative, le risorse umane e strumentali, nonché le eventuali migliorie proposte dal concorrente nella propria offerta tecnica, costituiranno esplicita obbligazione contrattuale. Tali elementi saranno parte integrante del contratto di appalto e l'affidatario sarà tenuto al loro rigoroso rispetto per l'intera durata del servizio.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30 ottobre 2026 alle ore 9:00 presso il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Trieste – via Ottaviano Augusto n. 20/1 – piano secondo – stanza n° 4 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" all'interno dell'iniziativa di cui trattasi, nonché mediante utilizzo dell'Area Messaggi della RdO di qualifica. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il soggetto che presiede la gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il soggetto che presiede la gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) sottoscrivere il verbale che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 36, comma 1, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:-

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica qualora, nel caso concreto, essi siano in grado di rendere nota l'offerta economica prima della sua apertura;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
 - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base agli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del paragrafo seguente.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla eventuale segnalazione all'ANAC quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 96 comma 15 del Codice: ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1.9 del Codice l'aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso sottopone alla stazione appaltante il piano di gestione informativa redatto sulla base dell'offerta di gestione informativa, che può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso/dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto gli eventuali contratti di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

-

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Trieste, 17 settembre 2026

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vatta)

documento firmato digitalmente